



COMUNE DI PADOVA

SETTORE EDILIZIA PRIVATA

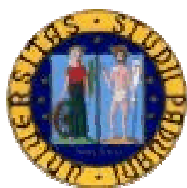
**GUIDA PER L'APPLICAZIONE
DELLE NORME TRANSITORIE DI CUI
AL D.LGS. N.192 DEL 19 AGOSTO 2005
E AL D.LGS. N.311 DEL 29 DICEMBRE 2006**

INTRODUZIONE

Allegato al Regolamento
per la verifica delle Prestazioni Energetiche degli Edifici,
redatto ai sensi dell'art. 123, comma 1, lettera d)
del Regolamento Edilizio Comunale (D.C.C. n. 41 del 5 giugno 2006)



Comune di Padova



Università degli studi di Padova



Dipartimento di Fisica Tecnica

La presente guida è stata predisposta sulla base di un incarico conferito dal Comune di Padova, Settore Edilizia Privata, al Dipartimento di Fisica Tecnica dell'Università di Padova, (responsabile prof. Roberto Zecchin; collaboratori ing. Michele De Carli, ing. Giuseppe Emmi, ing. Enrico Brinchilin, arch. Valentina Raisa, ing. Paolo Baldassa e dott. urb. Adriano Bisello).

INDICE

Confronto tra i due decreti.....	1
---	----------

CONFRONTO TRA I DUE DECRETI

Queste linee guida si propongono di fornire agli operatori del settore uno strumento per facilitare l'applicazione delle recenti disposizioni di legge in tema di risparmio energetico nel riscaldamento degli edifici.

Lo scopo è quello fornire un supporto illustrativo a progettisti e committenti per comprendere quali sono le prescrizioni da rispettare durante l'attuale fase transitoria in attesa della pubblicazione dei decreti che fissino le linee guida per le metodologie di calcolo, i criteri per la certificazione energetica e i requisiti per gli esperti e gli enti certificatori.

Si riporta di seguito una tabella di individuazione delle parti della Guida che devono essere utilizzate in relazione alla data di richiesta del permesso di costruire o della presentazione della DIA:

Data di richiesta del permesso di costruire	Prima del 8-10-2005	Dal 8-10-2005 al 1-02-2007	Dal 2-02-2007
Legislazione vigente	L. 10/91 +D.P.R. 412/93	D.Lgs. 192/05	D.Lgs. 192/05 corretto secondo D.Lgs. 311/06
Parti della guida da utilizzare	-----	I+III	II+III

Le parti I e II contengono una sintesi dei decreti legislativi mentre la parte III, più specifica per i progettisti, riporta la normativa tecnica applicabile per i calcoli.

Le principali differenze tra il D.Lgs. 192/05 e il D.Lgs. 311/06 si possono riassumere nei seguenti punti (i riferimenti agli articoli sono relativi al testo del D.Lgs. 192/05 integrato e corretto con il D.Lgs. 311/06):

- viene specificato con maggiore chiarezza all'art.3 quali sono gli ambiti di applicazione e le esclusioni, in particolare per gli impianti inseriti nel processo produttivo;
- viene definita la scansione temporale per l'applicazione in casi particolari di più unità immobiliari;
- in attesa dei decreti specifici (contenenti le "linee guida") viene prescritta l'emissione da parte di un professionista abilitato dell'attestato di qualificazione energetica in sostituzione dell'attestato di certificazione energetica; l'attestato di qualificazione energetica perde la sua efficacia dopo 12 mesi dalla emanazione delle linee guida nazionali;
- viene specificato che il direttore dei lavori deve asseverare, cioè dichiarare, la conformità tra progetto e l'attestato di qualificazione energetica, redatto in base al "come costruito";
- le regioni entro il 31-12-2008 devono attivarsi per alcuni di questi ambiti: sensibilizzare i cittadini, realizzare programmi di diagnosi energetica, applicare un sistema di certificazione energetica coerente con il decreto;
- viene specificata la sanzione amministrativa per il direttore dei lavori che presenta una asseverazione falsa nell'attestato di qualificazione energetica, al

fine di sottolineare l'importanza della corrispondenza tra ciò che è stato costruito e l'attestato stesso;

- è specificato che in caso di decisioni condominiali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, è sufficiente la maggioranza semplice delle quote millesimali (art.16 comma 1 bis);
- vengono specificati i contenuti dell'attestato di qualificazione energetica (Allegato A comma 2);
- il parametro "fabbisogno di energia primaria", di cui al D.Lgs 192/05, derivato dal D.P.R. 412/93, è sostituito dall'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (Epi) espresso in kWh/m² anno;
- vengono aggiunte ulteriori tabelle per i valori limite da rispettare di EP ridotti a partire dal 1-1-2008 e ulteriormente dal 1-1-2010 (allegato C);
- il valore di EP per edifici non residenziali viene espresso in maniera più adeguata in kWh/m³ anziché in kWh/m² poiché queste tipologie di edifici presentano altezze spesso molto diverse tra loro (allegato C);
- è scaglionata in tre periodi anziché in due l'applicazione dei limiti di trasmittanza dei componenti edilizi e il valore previsto al 1-1-2010 è generalmente ridotto rispetto al precedente valore ultimo fornito dal D.Lgs. 192/05 a partire dal 1-1-2009;
- viene fissata una soglia di 1000 kW al di sopra della quale si applica un valore costante del rendimento globale medio stagionale minimo pari a 84% (allegato C comma 5);
- viene eliminato l'allegato D che riguardava predisposizioni edilizie per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici;
- sono apportate lievi modifiche allo schema di relazione tecnica per la rispondenza alle prescrizioni del D.Lgs. 192/05; in particolare devono essere riportati con maggiore dettaglio i dati del fabbisogno di energia primaria ed è richiesto di specificare la percentuale del fabbisogno di acqua calda sanitaria coperta dal solare e la percentuale del fabbisogno annuo di energia elettrica coperta con impianto fotovoltaico;
- viene specificato con maggiore dettaglio il valore limite del rendimento di combustione dei generatori di calore e la sua applicazione nel tempo (allegato H);
- nell'allegato I sono riportate molte variazioni rispetto alla prima edizione del D.Lgs. 192/05, in particolare vengono modificate le verifiche per i diversi tipi di intervento: in precedenza si poteva optare o per la verifica del fabbisogno annuo di energia primaria o per la verifica delle trasmittanze unitariamente alla verifica del rendimento medio stagionale; ora sono necessarie le verifiche di tutte e tre le grandezze:
 - indice di prestazione energetica;
 - rendimento globale medio stagionale;
 - trasmittanze "di tabella" aumentate del 30%;

Per edifici in cui la superficie dei serramenti è inferiore al 18% della superficie utile si possono adottare le seguenti verifiche alternative:

- rendimento termico utile del generatore al 100% del carico;
- trasmittanze "di tabella";

- temperatura del fluido termovettore ($<60^{\circ}\text{C}$);
- installazione di una centralina di termoregolazione e di regolatori di temperatura nei singoli locali.